

Comune di Montopoli in Val d'Arno

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE mediante autovetture

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 8 del
26.02.2026**



REGOLAMENTO COMUNALE NOLEGGIO CON CONDUCENTE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Articolo 2 – Definizioni e servizio sostitutivo o integrativo.....	3
Articolo 3 – Disciplina del servizio e Servizi sostitutivi o integrativi del trasporto di linea.....	3
TITOLO II – SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURE	5
CAPO I: CONDIZIONI E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO.....	5
Articolo 4 – Titolo abilitativo.....	5
Articolo 5 – Requisiti per l'esercizio dell'attività.....	5
Articolo 6 – Idoneità morale.....	6
Articolo 7 – Idoneità professionale.....	7
Articolo 8 – Forme giuridiche di gestione.....	7
Articolo 9 – Conferimento dell'autorizzazione.....	7
Articolo 10 – Collaborazione e/o sostituzione alla guida.....	8
Articolo 11 - Subingresso per atto tra vivi.....	9
Articolo 12 – Subingresso mortis causa.....	10
Articolo 13 – Cessazione dell'attività.....	10
CAPO II: PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	11
Articolo 14 – Numero delle autorizzazioni.....	11
Articolo 15 – Acquisizione pareri.....	11
Articolo 16 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.....	11
Articolo 17 – Contenuti del bando di concorso e titoli valutabili.....	11
Articolo 20 – Rilascio delle autorizzazioni e inizio dell'attività.....	14
CAPO III: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	14
Articolo 21 – Prestazione del servizio.....	14
Articolo 22 – Requisiti ed ubicazione della rimessa.....	15
TITOLO III: SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	16
Articolo 23 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio.....	16
Articolo 24 – Comportamento dell'utente durante il servizio.....	17
Articolo 25 – Trasporto di persone con disabilità diverse.....	17
Articolo 26 – Caratteristiche delle autovetture.....	17
Articolo 27 – Contrassegni delle autovetture.....	18
Articolo 28 – Sostituzione delle autovetture.....	19
Articolo 29 – Corrispettivi e tariffe.....	19
Articolo 30 – Validità dell'autorizzazione.....	19
Articolo 31 – Norme transitorie per le autorizzazioni vigenti.....	19
TITOLO IV: SANZIONI.....	19
Articolo 32 – Addetti alla vigilanza.....	19
Articolo 33 – Sanzioni.....	20
Articolo 34 – Sanzioni amministrative pecuniarie.....	20
Articolo 35 – Sospensione dell'autorizzazione.....	21
Articolo 36 – Decadenza dell'autorizzazione.....	21
Articolo 37 – Revoca dell'autorizzazione.....	21
Articolo 38 – Reclami degli utenti.....	21
TITOLO V: NORME FINALI.....	22
Articolo 39 – Abrogazioni ed adeguamenti per normative sopravvenute.....	22

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento detta le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione e disciplina i requisiti, le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato mediante autovetture o veicoli a trazione animale in attuazione e specificazione della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, della Legge Regionale 6 settembre 1993 n. 67 e della Deliberazione del Consiglio Regionale 1° marzo 1995 n. 131.
2. Sono esclusi dalle norme del presente Regolamento: l'attività di noleggio con conducente effettuata mediante motocarrozzetta e natanti, l'esercizio del servizio taxi ed il trasporto pubblico di linea.

Articolo 2 – Definizioni e servizio sostitutivo o integrativo

1. Il servizio di noleggio con conducente effettuato tramite autovetture costituisce una tipologia di autoservizio pubblico non di linea, esclusa dalla disciplina inerente il TPL, mediante il quale si provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei; lo stesso viene effettuato a richiesta del/i trasportato/i, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di noleggio con conducente, si rivolge all'utenza specifica, che avanza presso la sede o la rimessa del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
3. Il servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale risponde ad esigenze di carattere turistico – ricreativo e non deve intendersi come servizio per la mobilità delle persone integrativo/sostitutivo di quello pubblico.
4. Previa autorizzazione comunale, i veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizio sostitutivo o integrativo del servizio di trasporto pubblico di linea, al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone particolari del territorio comunale o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione od il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali.

Articolo 3 – Disciplina del servizio e Servizi sostitutivi o integrativi del trasporto di linea.

1. I servizi di cui all'articolo 2 sono disciplinati dalle norme contenute nel presente Regolamento e dagli atti di esecuzione dello stesso.
2. Per quanto non espressamente regolamentato, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia nonché agli usi e consuetudini.
3. Previa autorizzazione comunale, i veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizio sostitutivo o integrativo del servizio di trasporto pubblico di linea, oppure per servizi richiesti dall'amministrazione comunale, al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione o il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali.
4. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione comunale per i servizi integrativi del trasporto pubblico è concessa a condizione che venga stipulato un contratto di servizio fra il soggetto affidatario/concessionario del servizio di trasporto pubblico di linea programmato da parte della pubblica amministrazione e i titolari dell'autorizzazione di noleggio con conducente, oppure un organismo associativo dei medesimi. Il contratto di servizio determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

TITOLO II – SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURE

CAPO I: CONDIZIONI E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 4 – Titolo abilitativo

1. L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata, con le modalità di cui al titolo II capo II del presente Regolamento, dall'amministrazione comunale alle persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, che possono gestirla in forma singola o associata secondo le modalità di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.
2. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada", consente l'immatricolazione di un solo veicolo, ed ha validità illimitata, salvo provvedimenti di sospensione, di revoca o il verificarsi di ipotesi di decadenza.
3. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altro Comune, e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Qualora il possesso dell'autorizzazione per il servizio di taxi venga accertato successivamente al conseguimento del provvedimento abilitativo al servizio di noleggio con conducente rilasciato da questo ente, l'interessato decade dal diritto e l'autorizzazione viene ritirata.
4. E' ammesso il cumulo, in capo a un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, ai sensi del comma 2 dell'art.8 della Legge n.21/1992, anche se ad ogni bando di concorso un concorrente può ottenerne una sola.
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima, ai sensi del comma 3 dell'art.9 della Legge n.21/1992.
6. L'autorizzazione e l'eventuale ulteriore documentazione costituente parte essenziale ed integrante, devono essere conservati sul veicolo e sono esibiti su richiesta dei soggetti preposti alle attività di vigilanza e controllo.

Articolo 5 – Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) ai sensi del Decreto Legislativo 121/2021 ottenuto attraverso i seguenti criteri:
 - possesso della patente valida B;
 - attestazione di avere frequentato un corso di formazione di primo soccorso per conseguire il certificato professionale KB per Ncc;
 - Minimo 21 anni di età.
 - b) essere iscritto nel "Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, competente per territorio, di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e alla L.R. 06.09.1993, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) essere proprietario o comunque avere la disponibilità in leasing del veicolo utilizzato per il servizio;
 - d) avere la sede operativa e almeno una rimessa disponibile in base a valido titolo giuridico, situata nel territorio comunale di Montopoli in Val d'Arno ed avere la disponibilità di un numero telefonico per le prenotazioni effettuate telefonicamente dagli utenti;
 - e) non aver trasferito altra autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente effettuato mediante autovetture nei cinque anni precedenti;

- f) non essere titolare di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune;
 - g) essere munito di assicurazione, prevista dal vigente Codice della Strada, per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
2. Sono iscritti al Ruolo provinciale di cui al precedente comma 1 lett. b) i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 4, della L.R. n. 67/1993, dimostrino, nei modi indicati dalla medesima legge, la propria idoneità morale e professionale come definite ai sensi dei successivi articoli 6 e 7 del presente Regolamento. Il certificato di Iscrizione al Ruolo provinciale deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
 3. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.
 4. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti, di cui al precedente comma 1, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 6 – Idoneità morale

1. E' in possesso del requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) non abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) non risulti sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
2. Per i soggetti condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi o sottoposti a misura di prevenzione, il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
3. Nelle ipotesi in cui l'autorizzazione venga conferita ad uno degli organismi collettivi, di cui all'articolo 8 lett. b) e c), il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto dal legale rappresentante, dai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), nonché da tutti i soggetti effettivamente impiegati nella guida dei mezzi.
4. Il requisito dell'idoneità morale è altresì necessario per prestare attività di conducente di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente in qualità di dipendente di impresa autorizzata ai sensi del successivo articolo 8 lett. d), o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

Articolo 7 – Idoneità professionale

1. E' in possesso del requisito dell'idoneità professionale la persona che, di fronte alla Commissione istituita ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 67/1993, abbia superato l'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio.
2. Il requisito dell'idoneità professionale è altresì necessario per prestare attività di conducente di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente in qualità di dipendente di impresa autorizzata ai sensi del successivo articolo 8 lett) d, o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

Articolo 8 – Forme giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della Legge n.21/1992, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'[articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443](#);

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente mediante autovettura in tutte le forme giuridiche di impresa previste dal codice civile.

2. I soggetti che non si avvalgono delle opzioni di cui alle lettere b), c), d) del precedente comma e che, pertanto, svolgono l'attività in forma non associata e senza l'ausilio di dipendenti, sono considerati quali titolari di impresa artigiana con l'obbligo di iscriversi all'albo di cui all'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985 n. 443 e di versare i relativi contributi assicurativi.

3. I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale, la modalità, tra quelle di cui al comma 1, con cui intendono gestire l'attività prima dell'inizio della stessa; analoga comunicazione preventiva è dovuta anche in caso di variazioni della forma giuridica di gestione.

4. In ogni caso, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è necessaria l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio.

Articolo 9 – Conferimento dell'autorizzazione

1. E' consentito ai titolari di licenza conferire la propria autorizzazione ai sopraindicati organismi previsti dalla legge e indicati al comma 1 lett. b) e c) del precedente articolo, e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dagli stessi, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 e ss.mm.ii.

2. Il Servizio SUAP del Comune, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto di rientrarne in possesso, qualora si verifichino le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 e ss.mm.ii.

3. A tal fine, nell'autorizzazione rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

4. In caso di recesso dagli organismi sopra indicati l'autorizzazione non potrà essere trasferita nuovamente al socio conferente se non sia decorso almeno un anno dal recesso, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 e ss.mm.ii.

5. Con il conferimento l'organismo associativo assume l'obbligo di gestire l'attività connessa all'autorizzazione nel rispetto della vigente normativa di riferimento; conseguentemente l'attività potrà essere esercitata oltre che dal conferente anche dagli altri soci e dai dipendenti delle cooperative di servizi e dei consorzi purché in possesso dei prescritti requisiti.

6. Tutte le variazioni societarie, nell'ambito delle figure ammesse ai sensi dell'art. 8 sopra, devono essere comunicate all'ufficio comunale competente.

Articolo 10 – Collaborazione e/o sostituzione alla guida

1. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione. Quest'ultimo, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi: del coniuge, di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo, in qualità di collaboratori familiari, sempre ché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 e ss.mm.ii., conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del Codice Civile oppure di lavoratori dipendenti regolarmente assunti.

2. Il titolare di autorizzazione che nello svolgimento del servizio intenda avvalersi della collaborazione di familiari o di dipendenti, deve trasmettere all'ufficio comunale competente, prima dell'impiego effettivo degli stessi nella guida dei mezzi, le informazioni di seguito indicate:

a) l'elenco del/i soggetto/i impiegato/i nella guida dei mezzi in qualità di collaboratori familiari (in tale caso è necessaria anche l'indicazione della tipologia di rapporto familiare intercorrente) o di dipendenti, contenente i dati anagrafici nonché gli estremi di iscrizione all'INPS ed INAIL di ognuno.

b) estremi dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 del/i soggetto/i impiegato/i nella guida dei mezzi.

3. Il competente ufficio comunale provvede, in caso di esito positivo degli opportuni accertamenti effettuati, a comunicare agli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo il/i nominativo/i del/i soggetto/i idonei a guidare i mezzi. Il Servizio SUAP segnala alla locale Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.) per conoscenza, che l'autovettura associata alla licenza o autorizzazione rilasciata per il servizio di noleggio con conducente, è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.

4. Le variazioni e lo scioglimento dell'impresa familiare e le variazioni relative ai dipendenti devono essere comunicate, entro 15 giorni dal verificarsi delle stesse, all'ufficio competente, il quale provvede ad effettuare le opportune comunicazioni a norma del comma precedente.

5. I titolari di autorizzazione che esercitino personalmente l'attività, possono essere sostituiti, temporaneamente alla guida, da persone che abbiano i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente, nei seguenti casi intervenuti successivamente al rilascio del titolo autorizzativo:

- a) per malattia;
- b) per invalidità;
- c) per sospensione della patente.

6. La sostituzione, per l'intero periodo interessato, è condizione per il mantenimento della titolarità dell'autorizzazione, fino ad un periodo massimo di 6 mesi consecutivi da valutare a seconda delle cause ostative.

7. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

8. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare al SUAP, telematicamente la comunicazione relativa alla sostituzione alla guida. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo e le generalità del sostituto, la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti, l'osservanza della disciplina dei contratti sulla base delle norme vigenti.

Articolo 11 - Subingresso per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per atto tra vivi, è consentito esclusivamente nel caso in cui il dante causa si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a. risulti titolare del titolo abilitativo da almeno cinque anni, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della Legge n. 21/1992;
- b. abbia compiuto il sessantesimo anno di età, ai sensi del comma 1 lettera b dell'art. 9 della Legge n. 21/1992;
- c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida ai sensi del comma 1 lettera c dell'art. 9 della Legge n. 21/1992.

3. Nei casi di cui al comma 2 lettera c), il titolare è tenuto a sospendere immediatamente l'attività dandone contestuale comunicazione al competente ufficio comunale. Lo stato di inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio deve essere attestato a cura del titolare allegando alla suddetta comunicazione apposito certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria territorialmente competente. Entro un anno dalla data della certificazione, deve essere presentata, a pena di decadenza, l'istanza di subingresso. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.

4. Il subingresso per atto tra vivi è soggetto a previa comunicazione al SUAP da parte del subentrante. Nella comunicazione l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, e deve essere allegata, a pena di irricevibilità, la seguente documentazione:

- a) Copia dell'atto di cessione dell'azienda.
- 5. La comunicazione, fatto salvo per cause non imputabili al subentrante, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di acquisto di efficacia del suddetto atto di trasferimento.
- 6. L'attività di servizio pubblico non di linea esclusa dalla disciplina del TPL, fatto salvo per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente, deve essere effettivamente iniziata dal subentrante, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo.
- 7. Copia della comunicazione di subingresso, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata sul veicolo ed esibita su richiesta dei soggetti preposti alle attività di vigilanza e controllo.
- 8. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della Legge n. 21/1992, non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Articolo 12 – Subingresso mortis causa

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione di noleggio con conducente può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri soggetti, designati dai medesimi eredi nel termine massimo di 2 anni, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Legge n.21/1992.
2. Gli eredi devono comunicare all'ufficio comunale competente il decesso del titolare entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
 - a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nell'attività. In tal caso si rende necessaria, da parte degli altri eventuali aventi diritto, la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata; in alternativa è possibile ricorrere alle forme previste dal D.P.R. 445/2000;
 - b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire l'autorizzazione ad altro soggetto da loro designato, entro due anni dal decesso, purché in possesso dei requisiti prescritti;
 - c) la rinuncia al titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
3. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2 lett.a), l'interessato deve fare pervenire all'ufficio competente, la comunicazione di subingresso, nella quale deve dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 5, oltre all'indicazione dei dati del veicolo che intende utilizzare (vedi art.26).
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 lett. b), contestualmente all'atto di designazione del subentrante debitamente sottoscritto dallo stesso e dagli eredi, il subentrante deve fare pervenire all'ufficio competente, la comunicazione di subingresso, nella quale deve dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 5, oltre all'indicazione dei dati del veicolo che intende utilizzare (vedi art.26).
5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio, fatto salvo il caso in cui il ritardo sia determinato dallo svolgimento delle attività successive necessarie alla individuazione dell'avente titolo al subentro, in particolare quando siano coinvolti eredi minorenni o sussistano contrasti tra eredi, e/o provvedimenti o attività dell'autorità giudiziaria che impediscano il rispetto dei suddetti termini.

Articolo 13 – Cessazione dell'attività

1. Fuori dalle ipotesi di cui agli articoli 11 e 12, la cessazione definitiva dell'attività di noleggio con conducente è soggetta a comunicazione da presentarsi al competente ufficio comunale entro 30 giorni dalla stessa.
2. Con la comunicazione di cessazione gli interessati sono tenuti a depositare presso l'Amministrazione Comunale i contrassegni.
3. Gli interessati sono, inoltre, tenuti ad aggiornare le carte di circolazione dei veicoli entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'attività.

CAPO II: PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 14 – Numero delle autorizzazioni

1. Il numero delle autorizzazioni rilasciabili per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture è determinato con provvedimento esecutivo della Giunta Comunale, tenendo conto di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 131/1995.

Articolo 15 – Acquisizione pareri

1. Ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii. ed in analogia alla soppressione delle commissioni nel settore del commercio e dei pubblici esercizi già operata dal D. Lgs. del 31 marzo 1998 n. 114 e dal D.L. del 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge del 4 agosto 2006 n. 248, non viene istituita la Commissione consultiva e, in luogo dell'acquisizione del parere di questa, resta fermo l'obbligo di rispettare le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla Legge del 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. in occasione delle eventuali modifiche da apportare al presente Regolamento o per l'emanazione di disposizioni generali relative alle materie disciplinate dal regolamento medesimo.

2. Pertanto, nel rispetto della Delibera di Consiglio Regionale Toscana del 1° marzo 1995 n. 131, "Criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla Legge del 15 gennaio 1992 n.21 ss.mm.ii. e funzioni promozionali delle Amministrazioni provinciali", il Comune, nel predisporre e modificare il Regolamento per l'esercizio del servizio di cui all'oggetto, nonché per la determinazione del numero di autorizzazioni, acquisisce il parere obbligatorio ma non vincolante delle organizzazioni di categoria interessate.

Articolo 16 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture, sono assegnate in seguito a pubblico concorso, ai soggetti, che abbiano presentato domanda di partecipazione e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5. I requisiti di cui ai punti a), b), e), f) di detto articolo devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. I requisiti di cui ai punti c), d), g) e h) di detto articolo devono essere dimostrati prima del rilascio dell'autorizzazione e comunque entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione, a pena di decadenza, fatto salvo, con riferimento al requisito di cui alla lettera c), il caso in cui l'eventuale ritardo nell'acquisizione effettiva, o consegna della proprietà o della disponibilità del veicolo, non sia imputabile al richiedente l'autorizzazione.

2. Il bando di concorso deve essere indetto dalla Responsabile del Settore III Urbanistica, SUAP, Ambiente e Protezione Civile, qualora il Comune si trovi nella disponibilità di autorizzazioni sia per rinuncia, decadenza o revoca, sia per adeguamento della programmazione comunale, entro 180 giorni dalla data in cui venga a crearsi la disponibilità medesima, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio SUAP, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento circa la validità quinquennale della graduatoria.

3. Il Bando sarà pubblicato nelle forme di legge e verrà divulgato sul sito ufficiale del Comune per tutto il periodo di tempo prescritto per l'espletamento del concorso.

4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando.

Articolo 17 – Contenuti del bando di concorso e titoli valutabili

1. Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni deve specificamente prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) l'indicazione dei titoli valutabili e dei criteri utilizzati per la formazione della graduatoria di merito ed il relativo punteggio secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo;
- d) il termine e le modalità di presentazione della domanda, nonché l'eventuale documentazione da produrre;
- e) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso;

- f) il divieto di partecipazione per coloro che sono già in possesso di licenza taxi.
2. Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni il bando dovrà prevedere la valutazione dei seguenti titoli attribuendo a ciascuno il relativo punteggio secondo un criterio di proporzionalità:
- a) titoli di studio:
 - Laurea (triennale o quinquennale)
 - Diploma di Maturità
 - Licenza media inferiore
 - b) conoscenza di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, spagnolo, tedesco e francese. Tale conoscenza dovrà essere documentata attraverso il conseguimento di idonei titoli di studio quali:
 - laurea ad indirizzo linguistico;
 - diploma ad indirizzo linguistico;
 - diplomi di istituti linguistici accreditati attestanti conoscenza di livello superiore a quello di principianti;
 - corsi accreditati da enti regionali o provinciali;
 - c) anzianità di iscrizione al Ruolo dei Conducenti
 - d) servizio prestato in un'impresa di n.c.c..
 - e) servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare di un'impresa di n.c.c., di taxi o di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea.
 - f) coloro che hanno un'età inferiore ai 40 anni o sono in stato di disoccupazione o sono iscritti a liste di mobilità o sono in stato di cassa integrazione.
 - g) coloro che non sono in possesso di autorizzazioni per lo svolgimento di attività di noleggio con conducente autovettura (nuova imprenditoria con maggiorazione del punteggio se imprenditoria femminile).
 - h) residenza/sede legale nel Comune di Montopoli in Val d'Arno, quale indice di disponibilità diretta a servizi per il territorio.
 - i) attestato di partecipazione ad un corso BLSD, per l'utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), ai sensi della legge 116/2021; tale legge impone l'obbligo del DAE a bordo a partire dal 31.12.25 ai taxi e agli autoveicoli sopra 9 posti (come requisito consigliato).
 - j) mezzo appositamente attrezzato ed in regola con le prescrizioni previste dalle recenti normative per il trasporto di persone con disabilità.
3. Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale l'essere stato dipendente e/o Titolare e/o collaboratore familiare di un'impresa di N.C.C. per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi. In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato/a più giovane d'età.
4. Analizzati i titoli i primi dieci candidati potranno sostenere una specifica prova d'esame per accertare l'idoneità dei candidati all'espletamento del servizio con particolare riferimento:
- a) alla conoscenza del presente regolamento comunale N.C.C.;
 - b) alla conoscenza della toponomastica dell'area comunale e comprensoriale;
 - c) alla conoscenza dell'ubicazione dei principali luoghi d'interesse pubblico della città e del comprensorio;
 - d) alla conoscenza dei lineamenti fondamentali della conversazione in una lingua straniera, a scelta del candidato, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

5. Coloro che già esercitano l'attività di n.c.c. in un qualsiasi comune della regione Toscana, sono esentati dall'esame di cui al comma 4.

Articolo 18 – Commissione di concorso

1. Per l'espletamento della procedura concorsuale il Responsabile del Settore competente nomina un'apposita Commissione di concorso composta da n. 4 membri, esperti nelle materie oggetto di esame, in modo da poter seguire le procedure del bando, valutare i titoli delle domande dei candidati e condurre come commissione giudicatrice la prova orale dei primi 10 candidati in graduatoria.
2. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
3. La Commissione, una volta esperite le eventuali valutazioni dei titoli, procede con le prove d'esame e redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al Responsabile del Servizio.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo, per ciò che concerne la Commissione di Concorso, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 19 – Graduatoria

1. La graduatoria di merito per il rilascio delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente ha validità quinquennale a far data dalla sua approvazione.
2. Nel periodo di validità, la graduatoria è utilizzata ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni che risultino, a qualunque titolo, nella disponibilità dell'Amministrazione.

Articolo 20 – Rilascio delle autorizzazioni e inizio dell'attività

1. L'Amministrazione comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso, provvede al rilascio dell'autorizzazione mediante apposito provvedimento nel rispetto delle disposizioni seguenti.
2. Il Servizio SUAP, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli entro 60 giorni a presentare la documentazione richiesta di cui all'articolo 16, comma 1, del presente regolamento.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente Regolamento, con particolare riferimento alla disponibilità di apposita rimessa sul territorio comunale (art.22), nonché alla dimostrazione della proprietà o disponibilità del veicolo avente le caratteristiche che hanno determinato il conseguimento dei punteggi previsti nel bando (art.26).
4. L'attività deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di rilascio della autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non derivante da causa imputabile all'interessato, e previa motivata richiesta da presentarsi prima della scadenza del termine di cui al presente comma.
5. Nelle ipotesi di conferimento dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9, 11 e 12 del presente Regolamento, l'attività deve, a pena di decadenza, essere iniziata entro 90 giorni decorrenti rispettivamente dalla reintestazione o dalla voltura dell'autorizzazione.

CAPO III: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 21 – Prestazione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura non è soggetto a turnazioni o ad orari, opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. I conducenti di veicoli per il noleggio con conducente, così come per altri veicoli pesanti, sono soggetti alle stesse regole sui tempi di guida e riposo previste dal Regolamento (CE) n. 561/2006. Anche gli autisti NCC sono tenuti a rispettare i tempi di guida e riposo stabiliti dalla normativa europea. È fondamentale che l'attività di guida sia correttamente documentata per dimostrare il rispetto delle norme e garantire la sicurezza del conducente e dei passeggeri.
3. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede, la rimessa o mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
4. Le modalità di effettuazione del servizio sono specificate dall'art.11 della Legge 21/1992 e s.m.i., e dalle altre normative vigenti relative al Settore dei trasporti.
5. Con provvedimento esecutivo potranno essere individuate ed opportunamente segnalate le aree pubbliche, come quelle destinate alla sosta dei taxi, nelle quali può essere autorizzato lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente.
6. Ai veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni previste per la circolazione dei taxi e degli altri servizi pubblici.
7. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, il noleggiatore è tenuto ad organizzare per il committente un servizio sostitutivo, restando al committente, l'obbligo di pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato. In caso di incidente ed in altro caso di forza maggiore che impedisca al noleggiatore di organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 22 – Requisiti ed ubicazione della rimessa

1. Lo stazionamento delle autovetture, definite ai sensi del vigente Codice della Strada quali veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, deve avvenire esclusivamente all'interno delle rimesse, ad eccezione delle ipotesi di cui al presente Regolamento.
2. La rimessa, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera d) del presente regolamento, è da intendersi come area privata, non di uso pubblico, situata al chiuso o all'aperto, idonea allo stazionamento del/i veicolo/i adibito/i al servizio. L'idoneità delle rimesse è accertata in riferimento alla normativa edilizia ed urbanistica del comune.
3. La superficie (garage o posto auto) destinata al parcheggio del/dei mezzo/i, utilizzati ai fini dell'attività di N.C.C., non dovrà essere tra quelle computate ai fini della verifica dei parcheggi ai sensi della L.122/89 e dalle NTA del Regolamento Urbanistico.
4. Nel caso in cui il candidato sia residente nel Comune di Montopoli in Val d'Arno, il posto auto si identifica come mezzo privato, in uso per il proprio lavoro, e potrà essere utilizzato come rimessa del N.C.C. anche se compreso nella superficie computata al fine della verifica dei parcheggi ai sensi della L.122/89 e dalle NTA del Regolamento Urbanistico.
5. Quanto detto dovrà essere dimostrato allegando alla domanda di nuova attività, una documentazione attestante lo stato legittimo (ovvero titoli edilizi) della verifica dei parcheggi, e separatamente il posizionamento del nuovo posto auto.
6. In ogni caso, almeno una rimessa deve essere situata esclusivamente all'interno del territorio comunale, in spazi accessibili dalla strada pubblica, con riferimento ai quali, se necessario, deve essere richiesta l'autorizzazione per passo carrabile definitivo; in proposito si osserva quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e dal D.P.R. n. 495/1992.
7. Il soggetto richiedente l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve avere la piena disponibilità dell'area di rimessa, acquisita in base a valido titolo giuridico.

8. E' ammessa la possibilità di utilizzare più rimesse, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 21/1992.

9. Nel caso di cumulo di autorizzazioni in capo ad un unico titolare e in caso di gestione del servizio tramite gli organismi collettivi di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, lo stazionamento delle singole autovetture è consentito all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.

TITOLO III: SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 23 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nello svolgimento del servizio di noleggio con conducente, il titolare dell'autorizzazione e ogni altro soggetto impiegato nella guida dei veicoli adibiti al servizio hanno l'obbligo di:

- a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto, responsabile ed improntato a senso civico nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) prestare servizi nei confronti delle persone con disabilità, avvalendosi di buone pratiche di comportamento, diverse a seconda della tipologia di disabilità e garantendo tutta l'assistenza necessaria per coloro che manifestano disabilità motorie per la salita e la discesa di loro stessi e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
- d) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali stabilita dal Comune medesimo;
- e) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
- f) tenere a bordo dell'autovettura la relativa autorizzazione;
- g) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:
 - l'apposito contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune;
 - il numero dell'autorizzazione;
 - copia del documento da cui risultino le tariffe praticate;
- h) tenere a bordo dell'autovettura copia del presente Regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
- i) organizzare la restituzione di eventuali oggetti smarriti e lasciati sull'autoveicolo che ha effettuato il servizio;
- j) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
- k) ultimare la corsa anche ove sia scaduto l'orario di servizio. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
- l) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- m) concordare con i clienti preventivamente la tariffa per raggiungere la meta desiderata;
- n) essere regolarmente iscritto al RENT (Registro Elettronico Nazionale).

2. Nello svolgimento del servizio di noleggio con conducente ai soggetti di cui al comma 1 è vietato:

- a) far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che usufruiscono del servizio;
- b) portare animali propri sull'autovettura;
- c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata, fatto salvo il caso in cui intervengano variazioni del servizio richieste dall'utente nel corso dell'esecuzione dello stesso;

- d) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli dell'autovettura;
- e) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità delle persone con disabilità;
- f) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci; ad esclusione di eventuali trasporto di bagagli legati a turismo lento;
- g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche, per più di 20 minuti, se non specificamente autorizzati secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 24 – Comportamento dell'utente durante il servizio.

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dall'autovettura sia ferma che in movimento;
 - c) imbrattare e danneggiare l'autovettura;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.
2. Gli utenti che abbiano necessità di trasportare persone con disabilità, nel momento della prenotazione del servizio tempestivamente, sono tenuti ad informare il noleggiatore delle proprie esigenze.

Articolo 25 – Trasporto di persone con disabilità diverse

1. Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutte le persone con disabilità.
2. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse non solo la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione, ma anche adottare accorgimenti specifici evitando di fare supposizioni o trattamenti differenziati, al fine di interagire correttamente con persone con disabilità diverse.
3. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e di tutti gli altri supporti necessari alla mobilità è effettuato gratuitamente.
4. Il servizio può essere svolto anche con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di persone con disabilità. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
5. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di persone con disabilità che possono avere connotazioni di gravità diverse .

Articolo 26 – Caratteristiche delle autovetture

1. I veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente disciplinati dal presente Regolamento sono esclusivamente del tipo "autovettura", così come definita dall'articolo 54, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.
2. Le autovetture adibite al servizio, oltre ad essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente, devono avere tutti gli strumenti, i dispositivi e le caratteristiche prescritte dal vigente Codice della strada D.Lgs. n. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione e successive modifiche.
3. Le autovetture adibite al servizio di noleggio devono essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di persone con disabilità e meglio se appositamente attrezzati per il loro trasporto.

4. Consigliabile, in base a fattori di rischio e tenuto conto che i conducenti sono responsabili della sicurezza dei passeggeri, la presenza di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) a bordo, vista la legge 116/2021 che ne impone l'obbligo a partire dal 31.12.25, per vari mezzi di trasporto pubblico, inclusi autobus, metropolitane, tram, treni e ferrovie, navi, traghetti e aerei, i mezzi di trasporto pubblico che viaggiano per oltre due ore.

Articolo 27 – Contrassegni delle autovetture

a) Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio". Sono dotate inoltre di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo della stessa.

b) Sui suddetti veicoli è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie.

c) Il conducente deve apporre nell'autovettura, in modo ben visibile, una targa indicante il divieto di fumare.

Articolo 28 – Sostituzione delle autovetture

1. La sostituzione dell'autovettura è soggetta a previa comunicazione da parte del titolare dell'autorizzazione.

2. Nella comunicazione l'interessato comunica gli estremi identificativi dell'autovettura sostituita e della nuova autovettura e dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che la stessa è omologata ed in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dal presente Regolamento.

3. La copia della comunicazione di cui al comma 2, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l'immatricolazione dell'autovettura da destinarsi al servizio di noleggio con conducente.

4. Per la sostituzione temporanea ed eccezionale di autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, è consentita, previa comunicazione ai sensi dei commi precedenti, la locazione di veicoli, alle seguenti condizioni:

a) il veicolo locato deve presentare le caratteristiche previste dal presente Regolamento;

b) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione;

c) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.

Articolo 29 – Corrispettivi e tariffe

1. I titolari delle autorizzazioni comunali all'esercizio del servizio di noleggio con conducente determinano, singolarmente ovvero in modo coordinato tra di loro, la tariffa chilometrica minima e massima da applicare all'utenza nel rispetto della normativa vigente.

2. Il corrispettivo di ogni singola corsa è direttamente concordato tra l'utente e l'esercente entro i limiti tariffari di cui al comma precedente.

3. Il trasporto della carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità delle persone con disabilità nonché dei cani guida per i non vedenti è effettuato gratuitamente.

Articolo 30 – Validità dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. hanno validità a tempo indeterminato.

2. In qualsiasi momento l'esercizio dell'attività di N.C.C. può essere sottoposta a controllo al fine di verificare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal vigente Regolamento comunale.

3. Nei casi previsti dalla legge e dal vigente Regolamento comunale l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente può essere sospesa o dichiarata decaduta.

Articolo 31 – Norme transitorie per le autorizzazioni vigenti

1. I titolari delle autorizzazioni vigenti e legittime hanno un tempo di tre anni per adeguarsi al nuovo Regolamento.
2. Nel caso di subentri e variazioni delle autorizzazioni vigenti e legittime rilasciate prima del presente Regolamento, i titolari subentranti dovranno attenersi a rispettare lo stesso.

TITOLO IV: SANZIONI

Articolo 32 – Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata principalmente alla Polizia Locale e agli Ufficiali e Agenti di Polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.

Articolo 33 – Sanzioni

1. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme comunitarie, statali e regionali e, in particolare, dal Codice Penale, dal Codice della Strada (in particolare dagli articoli 85 e 86), dalla Legge 21/1992 (articolo 11 bis), dal Decreto Legge 14.12.2018, n.135, come convertito dalla Legge 11.02.2019, n.12, e dalla Legge Regione Toscana n. 673/1993 (articolo 12). Inoltre le violazioni al presente Regolamento sono punite con:

- a) sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689;
- b) provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.

2. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.
3. Ai procedimenti sanzionatori si applicano la Legge n. 689/1981 e la Legge Regionale n. 81/2003.

Articolo 34 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. La sanzioni amministrative pecuniarie sono previste dalle vigenti normative ed in particolare dalle seguenti normative:

- Legge Regionale n. 67/1993;
- Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 285 del 1992.

2. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal Comune nel presente Regolamento per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente non altrimenti sanzionati, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 500,00 euro.
3. Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L'importo è determinato ai sensi della Legge 24.11.81 n. 689.
4. Qualora l'illecito sia stato commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o da un dipendente dell'impresa valgono le ipotesi di solidarietà al pagamento della sanzione nelle fattispecie di cui all'articolo 12 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 131/1995. In tali casi l'accertamento deve essere contestato anche al titolare della licenza o dell'autorizzazione

Articolo 35 – Sospensione dell'autorizzazione

1. La sospensione dell'autorizzazione per esercizio del servizio di noleggio con conducente è disposta dall'Ufficio Comunale competente nei casi di cui all'articolo 11 bis della Legge n°21/1992, a seguito di sospensione dal Ruolo dei conducenti.

Articolo 36 – Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di veicoli con conducente, decade nel caso in cui il titolare:

- venga a perdere il requisito di iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 3 della [L.R. 6 settembre 1993, n. 67](#), nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività previsti dal presente Regolamento comunale e dalla vigente normativa;
- incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;)
- interrompa ingiustificatamente il servizio per tre mesi continuativi e comunque per quattro mesi nell'arco di un anno;
- non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente Regolamento.

2. I procedimenti di decadenza seguono le disposizioni relative al procedimento amministrativo, di cui alla Legge n°241/1990, a seguito dell'accertamento delle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo, ove possibile, quanto disposto dal D.Lgs. 103/2024 in materia di diffida amministrativa. I provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti vengono comunicati all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 37 – Revoca dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale dispone la revoca del titolo nel caso il titolare dell'autorizzazione:

- violi le norme sul cumulo di più autorizzazioni di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
- abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
- effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.

2. I procedimenti di revoca seguono le disposizioni relative al procedimento amministrativo, di cui alla Legge n°241/1990, a seguito dell'accertamento delle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, e vengono comunicati all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 38 – Reclami degli utenti

1. Il comune di Montopoli si rende disponibile a ricevere eventuali segnalazioni di inefficienze nell'effettuazione del servizio da parte dell'utenza, che potranno essere inviate a info@comune.montopoli.pi.it oppure info@pec.comune.montopoli.pi.it.

2. Il SUAP procederà con agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Locale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.

TITOLO V: NORME FINALI

Articolo 39 – Abrogazioni ed adeguamenti per normative sopravvenute

1. Il presente Regolamento abroga tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti comunali per la disciplina dell'attività del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura o veicoli a trazione animale.